



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 57

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa del Consigliere Semenzato

MODIFICHE AGLI ARTICOLI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2020.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di legge statale, composta di un articolo e sei commi, si intendono apportare alcune modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. volte a bilanciare e rendere equo il rapporto tra il cittadino e le autorità preposte all'applicazione delle sanzioni determinate dal passaggio semaforico con il rosso e dal rilevamento automatico dell'eccesso di velocità per il tramite di apparecchiature elettroniche dotate di telecamera.

Cronache recenti, infatti, hanno riportato possibili abusi nell'accertamento di infrazioni per il transito con luce rossa di automobilisti ai semafori dotati di apposite apparecchiature elettroniche dotate di telecamera (Traffiphot III SR, omologato con decreto 4130/2004; T-Red, omologato con decreto 3458/2005 e Photored F17A, omologato con decreto 1130/200).

La frequenza di tali accertamenti è spesso legata a una tempistica troppo rapida del passaggio dalla luce gialla alla luce rossa dell'impianto semaforico.

Proprio allo scopo di impedire un uso improprio di tali apparecchiature volto più a “far cassa” che a educare alla sicurezza e di evitare contestazioni e ricorsi degli automobilisti coinvolti, appare necessario introdurre l'obbligo di installare nei semafori un contatore di durata del tempo di permanenza di ciascun colore, fissando in non meno di dieci secondi la durata della luce gialla.

Ciò impedirà anche che l'automobilista e il motociclista, che attraversino un incrocio dotato di impianto semaforico dotato di rilevamento elettronico con telecamera, siano colti da ansia o panico nel momento dell'attraversamento per il repentino passaggio della luce semaforica dal giallo al rosso. Gli utenti saranno così in grado di sapere con precisione quanto tempo hanno a disposizione per attraversare un incrocio in sicurezza.

Sempre su tale tema, ai fini di incrementare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in attraversamento presso gli impianti semaforici, è opportuno, altresì, introdurre il countdown, cioè il conteggio dei secondi del tempo residuo di accensione di ciascun colore delle relative lanterne semaforiche, fissando anche qui per il colore giallo un tempo residuo non inferiore a dieci secondi.

L'introduzione del conteggio in secondi dei colori semaforici, peraltro, allineerebbe il nostro Paese ai Paesi europei più evoluti.

La proposta assegna agli enti preposti, il tempo di sei mesi per adeguare gli impianti semaforici a questa nuova disposizione.

Sull'argomento del tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici, peraltro, va ricordato l'art. 60 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, limitatamente agli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, ha così disposto:

“1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 13.10.2010, n.d.r.), sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei

nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo”.

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1”.

In merito invece ai dispositivi di rilevamento automatico della velocità, a integrazione di quanto stabilito dal comma 6-bis dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992, si ritiene indispensabile stabilire che:

- le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano siano corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità;*
- i cartelli e i dispositivi di preavviso del rilevamento elettronico della velocità siano corredati dall'indicazione del limite di velocità oltre il quale sarà applicata la sanzione;*
- quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l'obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite di velocità, alla velocità rilevata sia applicata una riduzione pari al 30%, a integrazione di quanto disposto dall'art. 345 del DPR 16.12.1992, n. 495.*

Altra questione connessa al codice della strada è quella riguardante il rinnovo della patente di categoria B a persona anziana, alla quale, a seguito di modesti handicap fisici o psichici, ma ancora sufficientemente idonea alla guida, è negato il rinnovo della patente.

Tale evento determina nell'anziano una sensazione di isolamento e la totale dipendenza da altri per il soddisfacimento delle elementari esigenze della vita quotidiana, quali quelle legate all'acquisto dei beni d'uso comune (alimentari, abbigliamento, ecc.), con conseguenze depressive nella persona legate alla riduzione della propria autonomia e mobilità.

Al fine di evitare tale grave disagio, si ritiene di proporre, a meno che non sussistono appieno nell'anziano le condizioni per un rinnovo integrale della patente, un rinnovo della patente di categoria B limitato all'uso dell'automezzo sulle strade urbane nel raggio di venti chilometri dal proprio domicilio, con esclusione della circolazione su autostrade e strade ad alto scorrimento veicolare. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la sanzione pecuniarie nella misura recata dall'art. 141, comma 11 (sanzione amministrativa da euro 41 a euro 168).

Con l'occasione si ritiene altresì opportuno proporre:

- che, anche alla luce dell'abrogazione della commissione medico legale di cui al previgente comma 2-bis, art. 115 del d.lgs. n. 285/1992, disposta dall'art. 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo della patente di categoria B, tranne per i casi stabiliti dal comma 4 dell'art. 119, sia demandato, di norma, a un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute e agli altri medici stabiliti dal medesimo comma 2. Peraltro, qualora il medico sollevi dubbi sull'idoneità e la sicurezza della guida del proprio paziente, può sempre richiedere l'accertamento della apposita commissione medica sulla base di quanto disposto dalla lettera d del comma 4 del medesimo art. 119;*
- che in caso di indisponibilità degli appositi posti o spazi di parcheggio riservati ai veicoli a servizio degli invalidi, di cui all'art. 188 del menzionato decreto legislativo n. 285/1992, agli stessi veicoli sia consentito di parcheggiare*

gratuitamente anche negli eventuali parcheggi o aree disponibili previsti a pagamento.

La presente proposta di legge statale è composta da un solo articolo suddiviso in sei commi che modificano gli articoli 41, 117, 119, 142 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”, al fine di consentire quanto sopra brevemente esposto.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”

Art. 1 - Modifica decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.

1. Nell’art. 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi 11 bis, 11 ter e 11 quater:

“11 bis. Gli impianti semaforici per pedoni e ciclisti sono dotati di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a dieci secondi.

11 ter. Il rilevamento automatico della sanzione per il passaggio semaforico con luce rossa può essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a dieci secondi.

11 quater. I cartelli che preavvisano l’infrazione semaforica di cui al comma 1-ter sono corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità.”.

2. Gli enti preposti adeguano gli impianti semaforici alle disposizioni recate dal comma 1 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Nell’art. 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:

“5 bis. Qualora nella persona anziana gli handicap fisici o psichici rilevati nell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 119 non consentano il rinnovo della patente di guida di categoria B ma siano comunque di modesta entità, la patente può essere rinnovata con validità limitata alla circolazione su strade urbane nel raggio di venti chilometri dal proprio domicilio, con esclusione della circolazione su autostrade e strade ad alto scorrimento veicolare.

5 ter. L’inosservanza della prescrizione del comma 6 comporta la sanzione pecuniarie nella misura recata dall’art. 141, comma 11.”.

4. Nell’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è così sostituito:

“2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. Il medico accerta altresì le condizioni previste dall’art. 117, comma 5 bis.”.

5. Nell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti commi 6 ter e 6 quater:

“6 ter. Le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano, collocati sulla rete stradale, sono corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità e indicano contestualmente il limite di velocità oltre il quale è applicata la sanzione.

6 quater. Quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l’obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite di cui al comma 6-ter, alla velocità rilevata è applicata una riduzione pari al 30%.”.

6. Nell’art. 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis In caso di assenza di disponibilità degli appositi posti riservati, i veicoli al servizio di persone invalide di cui al comma 2 sono autorizzati a sostare gratuitamente anche nei parcheggi e aree di sosta a pagamento disponibili.”.

INDICE

Art. 1 - Modifica decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”	5
--	---